



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SENSI, VERINI, BAZOLI, BASSO, MALPEZZI, LA MARCA, GIACOBBE, VERDUCCI, RANDO e TAJANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2026

Introduzione degli articoli 696-bis del codice penale e 25-*undevicies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di vendita di armi a minori, nonché disposizioni per la prevenzione della violenza minorile

ONOREVOLI SENATRICI E ONOREVOLI SENATORI.

– Il presente disegno di legge, identico nel contenuto alla proposta di legge presentata alla Camera dagli onorevoli Serracchiani, Gianassi, Di Biase e Lacarra, nasce dall'esigenza di colmare un vuoto legislativo nell'ordinamento italiano in materia di vendita di armi ai minori, introducendo specifiche disposizioni penali e amministrative volte a contrastare questo fenomeno, che negli ultimi anni ha assunto dimensioni preoccupanti.

L'attuale quadro normativo, imperniato principalmente sull'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS), pur prevedendo un generale divieto di vendita di armi a soggetti privi di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto, non contempla una specifica fattispecie incriminatrice per la vendita di armi a minori.

La giurisprudenza amministrativa più recente ha più volte sottolineato come nell'ordinamento costituzionale italiano non sussista un diritto assoluto alla detenzione e al porto d'armi, rappresentando piuttosto quest'ultimo un'eccezione al generale divieto stabilito dall'articolo 699 del codice penale di portare un'arma fuori della propria abitazione senza licenza dell'autorità. Come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5082 del 6 giugno 2024, l'autorizzazione può essere rilasciata solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'autorità di pubblica sicurezza prevenire.

In questo contesto, il disegno di legge si articola verso tre obiettivi fondamentali: 1) l'introduzione di una nuova fattispecie contravvenzionale nel codice penale; 2) l'esten-

sione della responsabilità amministrativa degli enti; 3) l'implementazione di percorsi educativi nelle scuole.

L'articolo 1 del presente disegno di legge introduce nel codice penale il nuovo articolo 696-bis, collocandolo nel libro terzo, tra le contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale. La scelta sistematica non è casuale: la disposizione si pone in continuità con l'articolo 37 del TULPS e con l'articolo 696 del codice penale che, rispettivamente, vietano e puniscono la vendita ambulante delle armi. La fattispecie è costruita come contravvenzione, punibile quindi sia a titolo di dolo che di colpa ai sensi dell'articolo 42 del codice penale. Questa scelta risponde all'esigenza di sanzionare anche condotte meramente negligenti, come nel caso in cui il venditore non si renda conto dell'età minore dell'acquirente o della potenzialità offensiva dell'oggetto venduto. Il trattamento sanzionatorio (arresto fino a tre anni e ammenda da euro 1.000 a euro 10.000) è stato calibrato tenendo conto sia della gravità del fatto sia della qualità professionale dell'autore della condotta, essendo il reato commesso nell'esercizio di un'attività commerciale. Particolare rilevanza assume l'estensione della fattispecie alla vendita *online*, fenomeno in costante crescita che richiede specifici presìdi di controllo. La disposizione prevede inoltre la sospensione della licenza commerciale, prevedendo in tal modo anche una misura amministrativa accessoria che mira a rafforzare l'efficacia deterrente della fattispecie incriminatrice.

L'intervento sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, previsto all'articolo 2, risponde all'esigenza di responsabilizzare le

società che svolgono l'attività di commercio di armi, incentivando l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire la vendita a minori. La sanzione pecuniaria (da cento a centotrenta quote) è stata parametrata alla gravità del fatto e alla capacità economica degli enti.

L'articolo 3 introduce un importante elemento di prevenzione della violenza minore, prevedendo l'attivazione di percorsi formativi obbligatori nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. La scelta di coinvolgere ordini professionali, università, magistratura e Forze dell'ordine mira a garantire un approccio multidisciplinare ai temi della violenza e dell'uso delle armi.

Al fine di assicurare l'effettività dell'intervento educativo senza gravare sulle risorse degli istituti scolastici sono previsti la gra-

tuità dei corsi e il monte ore minimo (dieci ore annuali).

L'impianto complessivo del disegno di legge si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza amministrativa più recente, che, come evidenziato dal Tribunale amministrativo regionale della regione Campania nella sentenza n. 3789 del 17 giugno 2024, richiede un'attenta valutazione della personalità dei soggetti e delle circostanze concrete che possono determinare un pericolo di abuso delle armi.

La proposta mira quindi a costruire un sistema integrato di prevenzione e repressione, combinando strumenti penali, amministrativi ed educativi finalizzati al contrasto efficace del fenomeno della diffusione di armi tra i minori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

« Art. 696-bis. – (*Vendita di armi a minori*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, anche tramite piattaforma telematica, vende a un minore di anni diciotto un'arma, come definita dall'articolo 585, secondo comma, numeri 1 e 2, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno settimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi rieducativi presso comunità per minori, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164.

In caso di condanna è altresì disposta la sospensione della licenza commerciale per un periodo da trenta giorni a tre mesi »;

b) all'articolo 704, alle parole: « Agli effetti delle disposizioni precedenti » sono premesse le seguenti: « Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 696-bis, ».

Art. 2.

(Responsabilità amministrativa degli enti)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-*undevicies* è inserito il seguente:

« Art. 25-*vicies*. – (*Vendita di armi a minori*) – 1. In relazione alla commissione della contravvenzione prevista dall'articolo 696-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote ».

Art. 3.

(Percorsi educativi nelle scuole)

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono attivati percorsi educativi, di durata non inferiore a dieci ore annuali, finalizzati alla prevenzione della violenza, all'uso consapevole delle armi e alla conoscenza della responsabilità penale.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono realizzati mediante convenzioni tra gli istituti scolastici e gli ordini professionali, le università, l'Associazione nazionale magistrati e le Forze dell'ordine.

3. La partecipazione ai percorsi è gratuita per gli studenti.

€ 1,00